

# COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

## (Verbale della riunione del 18 febbraio 2020)

Il giorno 18 febbraio 2020 in Roma presso la sede del Comitato Regionale ANINSEI si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale, convocata per l'esame dell'accordo per la proroga e per il rinnovo dei contratti a tempo determinato.

Sono presenti per l'ANINSEI: Luigi Sepiacci, Giulio Massa, Enrico Pizzoli, Marina Altieri, Goffredo Sepiacci, Emilio Rocchini;









per la FLC-CGIL : Giusto Scozzaro e Leonardo Croatto;

per la CISL-Scuola: Elio Formosa;

per la UIL-Scuola RUA: Adriano Enea Bellardini;

per lo SNALS-CONFSAL: Silvestro Lupo e Giovanni Visco;

Premesso che

- 
- A. La Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 (il c.d. *Decreto Dignità*) ha modificato la normativa riguardante la stipula di contratti a termine, di cui al D.Lgvo 81/2015, riducendone la durata a 24 mesi e ha introdotto dopo il 12° mese o, se precedente, al rinnovo, l'obbligo di causali specifiche che, in assenza, determinano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- B. dal prossimo rinnovo del CCNL verrà a decadere l'accordo nazionale del 13 febbraio 2018 per il rinnovo di 72 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato previsto per la salvaguardia dei docenti non abilitati in servizio nelle scuole paritarie, problematica che la ANINSEI ha dichiarato essere pregiudizievole per il rinnovo del CCNL 2015-2018 scaduto;
- C. L'art. 8 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, stabilisce che "*I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi*
-   
  
  
  
  
  


*interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:*

*- agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;*

*- alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;*

*- ai contratti a termine, ai contratti ad orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro”;*

**LE PARTI, PER QUANTO IN PREMESSA, CONVENGONO:**


1. Di definire sul livello nazionale un Accordo Quadro Regionale per la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo a tempo determinato ai sensi dell'art. 8 della l. 148/2011;
2. Che l'Accordo Quadro Regionale e tali contratti, sottoscritti secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dall'accordo interconfederale, firmato tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL, del 28/06/2011, a cui ha successivamente aderito anche CONFSAL, possono dare temporanea soluzione al problema del mantenimento dei livelli occupazionali del personale docente non abilitato e conseguentemente concordano sull'allegato testo di Accordo Quadro Regionale da utilizzare da parte degli istituti associati ad ANINSEI che facciano preventiva richiesta di adozione alle OO.SS. e datoriali firmatarie del CCNL ANINSEI, informando contestualmente la Commissione Paritetica Regionale e, ove non costituita, la Commissione Paritetica Nazionale;
3. A seguito della preventiva richiesta di cui al precedente comma, le parti a livello regionale si impegnano a fornire agli istituti associati ad ANINSEI un modello di accordo in deroga – di seguito allegato – che deve essere depositato dagli istituti associati entro e non oltre 15

giorni dalla firma presso la Commissione Paritetica Regionale o, se non costituita, presso la Commissione Paritetica Nazionale;

4. Tale accordo in deroga deve essere sottoscritto a livello regionale dalle parti firmatarie del CCNL ed assume validità per l'Istituto scolastico associato in regola con gli obblighi previsti dal vigente contratto.
5. Si allega al presente verbale, come allegato 1, Fac simile dell'accordo quadro regionale per la proroga e il rinnovo dei contratti a tempo determinato ai sensi dell' art. 8 l. 148/2011


Letto, approvato e sottoscritto

ANINSEI



Handwritten signatures for ANINSEI on a set of five horizontal lines. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized and overlapping.

FLC-CGIL




Handwritten signatures for FLC-CGIL on a set of two horizontal lines. The signatures are written in black ink.

CISL-Scuola




Handwritten signature for CISL-Scuola on a set of two horizontal lines. The signature is written in black ink.

UIL-Scuola RUA



Handwritten signature for UIL-Scuola RUA on a set of two horizontal lines. The signature is written in black ink.

SNALS-CONFSAL



Handwritten signatures for SNALS-CONFSAL on a set of three horizontal lines. The signatures are written in black ink.

## Allegato 1: FAC SIMILE DI

### Accordo Quadro Regionale per la proroga e il rinnovo dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 8 l. 148/2011

#### Premesso che:

- A. La L.62/2000 prevede che la parità scolastica sia riconosciuta alle scuole non statali il cui personale docente sia fornito del titolo di abilitazione;
- B. La circolare MIUR prot. 2668 del 29 ottobre 2001 prevede che *"in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali."*;
- C. Il CCNL ANINSEI, all'art. 22.1 prevede una causale specifica per l'apposizione del termine ai contratti per consentire l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale non abilitato, recependo la circolare citata al punto precedente;
- D. In assenza di percorsi abilitanti organizzati dal MIUR, con accordo sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dall'ANINSEI il 13/02/2018 e relativa interpretazione autentica del 29 maggio 2018, le parti hanno esteso la possibilità di rinnovo del contratto a tempo determinato per i docenti privi di abilitazione fino ad un massimo di 72 mesi oltre l'iniziale contratto, con un implicito riferimento al FIT. Il periodo massimo di 72 mesi si interrompe con il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e la contestuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- E. La legge 145/18 commi 792-795 ha abolito il percorso FIT, rendendo abilitanti i concorsi a cattedre per titoli ed esami;
- F. il Governo ha pubblicato il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito in legge n. 150/2019, che prevede l'avvio di percorsi di abilitazione del personale docente precario, includendo il personale delle scuole paritarie;

- G. I bandi di concorso in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non includono, ad oggi, il personale docente non abilitato con esperienza pluriennale nelle scuole paritarie;
- H. Le graduatorie Regionali/Provinciali dei docenti abilitati per le materie d'insegnamento principale, ad oggi, sono esaurite;
- I. Non vi sono attualmente disponibili domande di lavoro da parte di docenti abilitati con provenienza da altre Regioni;
- J. Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 (il c.d. *Decreto Dignità*) ha modificato la normativa riguardante la stipula di contratti a termine, di cui al D. Lgs 81/2015, riducendone la durata a 24 mesi e introducendo dopo il 12° mese o, se precedente, al rinnovo, l'obbligo di causali specifiche che, in assenza, determinano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- K. L'art. 8 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, stabilisce che *"I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:*

- agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

- alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

- ai contratti a termine, ai contratti ad orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro";

- L. Le scuole paritarie della Regione, associate ad ANINSEI, vista la carenza di personale insegnante abilitato, hanno assunto docenti non abilitati con contratto a tempo determinato e, al fine di dare certezza occupazionale e continuità didattica, i contratti a termine sono stati rinnovati anche in anni successivi (in base ai citati accordi ANINSEI - OO.SS. firmatarie del CCNL 2015/2018), e in caso di abilitazione sono stati confermati a tempo indeterminato;
- M. La Legge n. 96 del 9 agosto 2018, intervenendo in maniera imperativa sulle causali che legittimano l'apposizione del termine ai contratti, rende di fatto impossibile il rinnovo dei contratti ai docenti non abilitati, mentre la Legge n. 62/2000 impedisce la stabilizzazione del personale docente non abilitato, pena la perdita della parità. Il combinato disposto di queste due norme porta all'impossibilità sia del rinnovo che della stabilizzazione dei docenti assunti con contratti a tempo determinato nelle more dell'attuazione di percorsi abilitativi.
- N. Per questo motivo le parti, con il presente accordo, intendono intervenire in via emergenziale e sperimentale per assicurare la continuità didattica e dei rapporti di lavoro, nelle more dell'approvazione da parte del MIUR del Concorso Straordinario Abilitante, nonché della riforma del contratto a tempo determinato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO:**

1. Di stipulare un accordo territoriale in deroga alla legge 96/2018, sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dall'accordo interconfederale del 28/06/2011, a valere unicamente per gli istituti associati ad ANINSEI;
  2. Che l'Istituto associato ANINSEI, per la validità del contratto, è tenuto ad applicare in ogni sua parte il presente Accordo Quadro Regionale;
  3. Che l'Istituto è tenuto a consegnare al docente non abilitato il presente Accordo Quadro Regionale in allegato alla lettera di rinnovo o proroga del precedente contratto di lavoro;
- In sede di Commissione Paritetica Regionale, su richiesta di una delle parti, possono essere concordate ed apportate eventuali integrazioni, atte a garantire la continuità del rapporto di lavoro subordinato;
5. Di riconoscere al solo personale insegnante non abilitato, attualmente in forza presso l'istituto scolastico paritario con contratto di lavoro subordinato a termine e che ai sensi

lavoratori in termini di normativa sulla privacy. Le Commissioni Paritetiche sono tenute alla conservazione e all'archiviazione della documentazione pervenuta. L'elenco del personale docente non abilitato deve contenere oltre alla data di prima assunzione anche la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato. Eventuali controversie insorte tra l'istituto ed il lavoratore sulla corretta applicazione del presente Accordo Quadro Regionale sono portate, in prima istanza, su iniziativa di entrambe le parti o di una sola di esse, presso la Commissione Paritetica Regionale ai sensi della lettera b) dell'art. 5 del vigente CCNL ANINSEI e successivi rinnovi. La Commissione deve esprimersi entro e non oltre i successivi 20 giorni dal ricevimento della controversia interpretativa. In caso di mancato accordo la controversia è inviata alla Commissione Paritetica Nazionale che dovrà esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento;

13. le parti, a livello regionale, entro il mese di giugno di ogni anno sono tenute ad incontrarsi al fine di verificare l'efficacia del presente accordo, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali e delle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Il verbale delle riunioni periodiche è inviato, a cura della Commissione Paritetica Regionale, alla Commissione Paritetica Nazionale;

Il Presente accordo non deroga alla regolamentazione dei contratti di lavoro del personale docente abilitato, che segue quanto previsto dal CCNL e dalle norme vigenti.

ANINSEI

\_\_\_\_\_

FLC-CGIL

\_\_\_\_\_

CISL-Scuola

\_\_\_\_\_

UIL-Scuola RUA

\_\_\_\_\_

della citata legge 96 del 9 agosto 2018 non potrebbe più essere assunto, un diritto di precedenza che ne permetta la salvaguardia occupazionale attraverso il rinnovo del rapporto di lavoro a tempo determinato per il nuovo anno scolastico.

6. Di mantenere l'efficacia in ogni sua parte dell'Accordo Nazionale stipulato dalle OO.SS. e dall'ANINSEI il 13 febbraio 2018 riguardante la proroga dei contratti a tempo determinato così come espressamente previsto dalla Circolare del 31 ottobre 2018, n. 17 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni interpretative del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

**Le parti altresì concordano che:**

7. Il docente non abilitato, al fine del suo mantenimento in servizio con contratto a tempo determinato, la cui durata non può superare i limiti temporali fissati dal citato accordo nazionale del 13/02/2018, è tenuto a partecipare al primo concorso abilitante, se in possesso dei requisiti richiesti, e a darne comunicazione all'Istituto o, in assenza dei requisiti, al primo concorso utile al conseguimento dell'abilitazione;
8. gli istituti associati ANINSEI si impegnano ad informare tempestivamente tutto il personale docente interessato sui tempi e modalità di partecipazione a detti percorsi abilitanti;
9. al personale che parteciperà al concorso abilitante verrà garantito l'utilizzo dei permessi previsti dal contratto vigente. La modalità di assegnazione dei permessi è definita su, accordo tra le parti, a livello d'istituto;
10. in caso di mancata iscrizione ed effettuazione dei percorsi di cui al punto precedente o nel caso di mancato conseguimento dell'abilitazione il contratto si risolve al termine dell'anno scolastico;
11. il rapporto di lavoro a tempo determinato si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
12. l'istituto è obbligato ad inviare l'elenco del personale docente non abilitato alla Commissione Paritetica Regionale, oppure, ove non costituita, alla Commissione Paritetica Nazionale, che effettueranno le opportune verifiche di conformità e di rispetto in particolare dell'art. 3 parte I del CCNL ANINSEI, dopo aver raccolto la disponibilità dei



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials*

